


10 luglio 2012

Progetto di Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale

Punti chiave



Situazione di partenza

Dal 1° settembre 2011 la FINMA è competente dell'apertura e dello svolgimento della procedura fallimentare concernente determinati istituti assoggettati alla Legge sugli investimenti collettivi (LICol; RS 951.31).

La LICol di per sé non regola la procedura di fallimento, ma rimanda agli articoli 33-37g della Legge sulle banche (LBCR; RS 952.9), mentre la LBCR disciplina la procedura di fallimento nei tratti essenziali. Inoltre, dal punto di vista materiale, la regolamentazione di diritto bancario fa semplicemente riferimento in modo puntuale agli istituti assoggettati alla LICol. La presente ordinanza concretizza e precisa l'attuale normativa vigente.

Il presente progetto di Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale, OFICC-FINMA) deve essere armonizzato con la LICol, attualmente in fase di revisione, sia dal punto di vista contenutistico sia per quanto riguarda l'entrata in vigore. Se, diversamente da quanto previsto, la LICol rivista non dovesse entrare in vigore nel primo trimestre del 2013, la presente ordinanza verrebbe messa in vigore dal 1° gennaio 2013 e subirebbe un processo di revisione all'entrata in vigore della LICol.

Obiettivi

Snellire la procedura di fallimento: la procedura viene accelerata, in quanto condotta e ottimizzata da parte di un unico soggetto (FINMA).

Rendere più efficiente la procedura di fallimento: la procedura di fallimento viene strutturata in modo più efficiente, mettendo a disposizione della FINMA o del liquidatore del fallimento diversi strumenti ad hoc per gli investimenti collettivi.

Rafforzare la tutela degli investitori: la tutela degli investitori viene rafforzata tenendo conto, segnatamente per quanto riguarda le SICAV, dei rapporti particolari che intercorrono, per esempio dei diversi segmenti patrimoniali con un differente regime di responsabilità.

Aumentare la certezza del diritto: la procedura di fallimento viene strutturata in modo da tenere maggiormente conto della certezza del diritto, in quanto l'emanazione della presente ordinanza contribuisce a creare maggiore trasparenza e prevedibilità.

Punti fondamentali dell'ordinanza

I progetti Ordinanza FINMA sull'insolvenza delle banche e Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni costituiscono già due ordinanze che disciplinano la procedura di fallimento per determinati intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA. In ragione della vicinanza fattuale, questi due progetti fungono da base per la stesura del testo del presente progetto di ordinanza (P-OIFCC-FINMA).

La presente ordinanza sancisce una procedura flessibile, plasmata sulle esigenze dell'istituto da liquidare nel singolo caso. In particolare, per il fallimento di una direzione del fondo e di una SICAV vengono proposte norme adeguate alla corrispondente forma giuridica.

La maggior parte delle regole a livello di singolo istituto previste dal P-OIFCC-FINMA riguardano le SICAV. I principi secondo cui ogni segmento patrimoniale risponde dei propri impegni e gli azionisti imprenditori sono collocati nel grado successivo comportano la necessità di gestire diversamente i diversi segmenti patrimoniali.

In casi isolati, vengono unificate le norme a livello di singolo istituto per il fallimento di una direzione del fondo. Inoltre, si tiene conto della disposizione legale secondo cui i valori patrimoniali appartenenti al fondo di investimento vengono scorporati in caso di fallimento della direzione del fondo.

Per le SICAV e le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risultano superflue disposizioni speciali a seconda delle diverse forme giuridiche.

Il P-OIFCC-FINMA non comporta modifiche di ordine amministrativo né interventi di riorganizzazione per gli istituti interessati, in quanto le nuove disposizioni riguardano esclusivamente soggetti giuridici da liquidare dal punto di vista del diritto fallimentare. Di conseguenza, con l'entrata in vigore dell'ordinanza non verranno imputati costi supplementari agli istituti assoggettati alla vigilanza della FINMA.